

GERMANIA

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 luglio 2021 (2 BvC 1/21, 2 BvC 2/21, 2 BvC 3/21, 2 BvC 4/21, 2 BvC 5/21, 2 BvC 6/21, 2 BvC 7/21, 2 BvC 8/21, 2 BvC 9/21, 2 BvC 10/21, 2 BvC 11/21, 2 BvC 12/21, 2 BvC 13/21, 2 BvC 14/21, 2 BvC 15/21, 2 BvC 16/21, 2 BvC 17/21, 2 BvC 18/21, 2 BvC 19/21, 2 BvC 20/21), sul riconoscimento come partito politico e sull'ammissione di candidature alle elezioni politiche

30/07/2021

Nella sessione pubblica dell'8 e 9 luglio 2021, il Comitato elettorale federale ha deciso, dopo le dovute verifiche, quali associazioni potevano essere riconosciute come partiti autorizzati a presentare candidature per le elezioni del 20° *Bundestag* tedesco. A seguito di detta decisione, venti associazioni hanno presentato al Tribunale costituzionale federale un ricorso elettorale contro il mancato riconoscimento.

Nell'ambito del procedimento su tale tipo di ricorso, il *Bundesverfassungsgericht* ha esaminato essenzialmente la questione se un'associazione possieda i requisiti formali per la comunicazione della partecipazione ai sensi del § 18, comma 2, della Legge elettorale federale (*BWahlG*) e se abbia lo *status* di partito politico ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge fondamentale (§ 2.1 della Legge sui partiti politici - *PartG*). Per quest'ultimo scrutinio, è decisivo effettuare una valutazione complessiva delle circostanze di fatto che permetta di concludere se l'associazione persegua seriamente o meno l'intenzione dichiarata di partecipare alla formazione della volontà politica del popolo.

Il Tribunale costituzionale federale ha respinto i ricorsi contro il mancato riconoscimento come partito politico in diciannove casi (per quindici tra questi casi i ricorsi sono stati ritenuti anche inammissibili).

Per quanto attiene il Partito Comunista Tedesco (DKP), questo è stato riconosciuto, all'esito dello scrutinio, come partito autorizzato a presentare la propria candidatura per le elezioni del 20° *Bundestag* tedesco (2 BvC 8/21). Contrariamente all'opinione della commissione elettorale federale, la perdita dello *status* di partito non si verifica se un partito – come accaduto per il ricorrente – non abbia presentato, per i sei anni precedenti e in conformità con i requisiti minimi di contenuto di cui all'art. 19a, comma 3, *PartG*, diversi rendiconti. Ciò emerge, secondo i giudici costituzionali, da un'interpretazione del § 2, comma 2, secondo periodo, *PartG*, alla luce dell'art. 21, comma 1, della Legge fondamentale. La tardiva presentazione dei rendiconti non sarebbe infatti da equiparare alla mancata presentazione degli stessi e non sarebbe comunque sufficiente di per sé a far scattare la conseguenza giuridica della perdita dello *status* di partito politico ai sensi del § 2, comma 2, secondo periodo, *PartG*.

La valutazione complessiva delle circostanze di fatto, in particolare la portata della organizzazione del ricorrente, il numero dei suoi membri e il suo profilo pubblico, hanno portato i giudici costituzionali a concludere che la DKP è in grado di partecipare seriamente alla formazione della volontà politica del popolo nel territorio del *Bund* o di un *Land*.

Maria Theresia Roerig